AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
LIMBIATE

Oggetto: Domanda per l'iscrizione all'Albo unico delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

Il/la sottoscritt_ _____

nat_ a _____ il _____

di professione_____

residente a Limbiate in Via _____

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| Tel. _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituito dall'art. 9 comma 1 della Legge 30 aprile 1999 n. 120, di essere inserito nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

a) di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di Limbiate;
b) di aver assolto agli obblighi scolastici, essendo in possesso del titolo di studio di _____;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dagli articoli 38 del T.U. 361/1957 e 23 del T.U. 570/1960 e cioè:

- ☐ di non essere dipendente del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Poste, delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- ☐ di non essere in servizio nelle Forze Armate;
- ☐ di non essere medico provinciale, ufficiale sanitario, medico condotto;
- ☐ di non essere Segretario comunale né dipendente comunale addetto o comandato a prestare servizio presso l'Ufficio elettorale comunale;
- ☐ di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dell'art. 96 del D.P.R. 570/1960 e dall'art. 104 – comma2 – del D.P.R. 361/1957.

Distinti saluti.

Limbiate,lì_____ _____
(firma del richiedente)

D.P.R. n. 361/1957

Art. 38
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 119
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].
[*] *In base all'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69, il comma 2 dell'art. 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.*

D.P.R. n. 570/1960

Art. 23
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
f) I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 96
Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito della votazione, è punito con la reclusione da tre a sette anni con sanzioni pecuniarie.